CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N° 3/P DEL 19 GENNAIO 2023

OGGETTO: Legge 29 dicembre 2022, n. 197: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025".

Annullamento dei carichi affidati dal 2000 al 2015 di importo automatico fino a mille euro. Esclusione dei contributi dei consortili.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE

- l'art. 4 del D.L. n. 119/2018 ha permesso un'operazione di ampissima portata riguardante tutti i debiti che, alla data del 24.10.2018, presentavano un importo residuo fino a 1000 euro, iscritte in carichi affidati agli enti della riscossione dal 2000 al 2010;
- l'art. 4, c. 4, del D.L. n. 41/2021, relativa a tutti i carichi affidati all'Agenzia nazionale della riscossione nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020, senza distinzione di ente impositore, di importo residuo fino a 5000 euro alla data del 23.03.2021, ma limitatamente alle persone fisiche e non, che presentavano un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;
- la bozza della Legge di Bilancio 2023, all'art. 46, aveva riproposto lo stralcio dei debiti fino a 1.000,00 euro iscritti a ruolo originati dai carichi affidati all'Agenzia nazionale della riscossione (nelle varie denominazioni assunte dal 2000 al 2015) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
- la disposizione appena sopra richiamata, quindi, avrebbe cancellato quasi tutti i residui attivi dal 2000 al 2015;

PRESO ATTO CHE

- la Legge di Bilancio 2023 (Legge n.19/2022), in sede di approvazione definitiva, ai co. 222-230, art. 1, ha introdotto un "doppio regime", caratterizzato dall'annullamento "totale" (capitale, interessi e sanzioni) solo per le cartelle di amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali e dallo stralcio "parziale" (solo interessi e sanzioni) per gli altri enti, tra cui i Consorzi di Bonifica, con la possibilità di neutralizzare l'intervento entro il 31.01.2023;

OSSERVATO CHE

l'art.1, c. 229, della Legge di Bilancio 2023, prevede che i citati Enti possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale (e quindi evitare l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento e trasmetterlo all'Agente della Riscossione sempre entro la stessa data;

RITENUTO

 opportuno mantenere in pieno le somme dovute dai contribuenti comprensive degli interessi ed eventuali sanzioni;

VISTO

il parere di legittimità e regolarità amministrativa del 19.01.2023;

RAVVISATI

 i motivi di urgenza, connessi con la necessità di inviare entro il 31 gennaio 2023 quanto richiesto, tenuto conto che il prossimo Consiglio di Amministrazione non è stato ancora fissato;

IL PRESIDENTE

a termini dell'art. 25 dello Statuto consortile;

DELIBERA

- di esercitare la facoltà di non applicare le disposizioni dell'art. 1, co. 227 e 228, della L. n. 197/2022
 (e quindi la non applicazione dell'annullamento automatico parziale, riguardante l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi);
- di dare mandato all'ufficio competente di trasmettere il presente atto, con allegato il relativo modulo, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 31.01.2023, utilizzando l'invio a mezzo PEC all'indirizzo comma229@pec.agenziariscossione.gov.it;
- di comunicare l'adozione della presente Deliberazione Presidenziale al prossimo Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE Candia Marcucci F.to IL PRESIDENTE Paolo Montioni F.to Per copia conforme all'originale

Spoleto, 20 gennaio 2023

IL DIRETTORE Candia Marcucci F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione Presidenziale è pubblicata ai termini dell'art. 40 dello Statuto, all'albo del Consorzio dal 20 gennaio 2023 al 4 febbraio 2023.

Spoleto, 20 gennaio 2023

IL FUNZIONARIO Dott. Alessio Morosi F.to